

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 12 ottobre 2017, n. 188

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015, n. 8 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109” – Applicazione art. 4 “Raccolta in aree naturali protette”.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 *“Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109”;*

VISTO in particolare l’art. 4 della predetta L.R. n. 8/2015 dal titolo *“Raccolta in aree naturali protette”;*

VISTO che il predetto articolo 4 riporta: al comma 1 *“La Regione Puglia, d’intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta”;* al comma 2: *“A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l’esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi”* ed al comma 3 *“l’autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate al comma 1 dell’articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all’art.15”;*

PRESO ATTO che in data 05/10/2017 a seguito di convocazione inviata ai rappresentanti degli Enti Parco Nazionali, dei Parchi Naturali Regionali, delle Riserve Naturali Orientate Regionali si è tenuto, presso l’Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari — Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari — apposito incontro per la definizione dell’intesa come prevista dall’art. 4 della predetta LR. n. 8/2015;

CONSIDERATO che la materia di che trattasi ricade più specificatamente nelle peculiarità territoriali del Parco Nazionale del Gargano e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia nonché in quelle di alcuni parchi naturali regionali;

PRESO ATTO che nell’incontro del 05/10/2017 i partecipanti hanno ritenuto, al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta, doversi confermare le indicazioni come già espresse per l’anno 2016, e più precisamente per :

Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia - attribuire il n. di **70** autorizzazioni alla ricerca e raccolta, da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2017 al 30 settembre 2018;

Ente Parco Nazionale del Gargano - attribuire il n. di **50** autorizzazioni alla ricerca e raccolta, da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2017 al 30 settembre 2018;

Parchi Naturali Regionali - attribuire il n. di **30** autorizzazioni alla ricerca e raccolta, da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2017 al 30 settembre 2018. Si specifica che il predetto numero di 30 autorizzazioni alla ricerca e raccolta è onnicomprensivo per tutti parchi naturali regionali. Ovviamente sarà cura dei Parchi Naturali Regionali individuare le forme utili all’attribuzione delle predette 30 autorizzazioni alla ricerca e raccolta tra i parchi regionali medesimi ed a comunicare le decisioni conseguenti alla Regione Puglia — Assessorato alle Risorse Agroalimentari — Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale — Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

CONSIDERATO che per richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nei territori degli Enti parco e dei parchi regionali, avente validità annuale, i richiedenti devono:

- a) presentare apposita istanza in bollo indirizzata al legale rappresentante del Parco secondo le modalità e lo schema come proposto dal Parco medesimo;
- b) allegare, all'istanza, apposita marca da bollo da applicare sull'autorizzazione da rilasciare;
- c) essere in possesso del tesserino di raccolta, in vigenza, conseguito a seguito di esami con esito positivo, rilasciato ai sensi della L.R. n. 8/2015;

PRESO ATTO dell'opportunità che le autorizzazioni alla ricerca e raccolta nelle aree naturali protette siano redatte secondo un medesimo schema come di seguito riportato:

Bollo

PARCO NAZIONALE/NATURALE REGIONALE
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DI TARTUFI
rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2015

VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 art 4;

VISTA la determinazione dirigenziale n. del, esecutiva, del Servizio Alimentazione della Regione Puglia avente od oggetto: "legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109 — Applicazione art. 4. Raccolta in aree naturali protette";

VISTA l'istanza completa presentata in data dal Sig. nato a il e residente a in via n. con la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi in aree naturali protette;

CONSIDERATO che in applicazione della predetta L.R. n. 8/2015 e della determinazione dirigenziale n. del, esecutiva, è possibile concedere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio di questo parco per il periodo dal al

CONSIDERATO che tale autorizzazione ha validità dal al ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art. 15 della predetta L.R. n. 8/2015;

AUTORIZZA

il sig. nato a il e residente a in via n. alla ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nell'ambito amministrativo di questo Parco per il periodo dal al

La ricerca e raccolta è consentita per le specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 della L. R. n. 8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art. 15 della predetta legge regionale e deve avvenire secondo le modalità come stabilite dalla medesima legge regionale.

La presente autorizzazione ha carattere strettamente personale e deve essere esibita insieme al tesserino di raccolta in fase di controllo da parte di funzionari degli Enti a ciò preposti.

Data

Timbro e Firma

PRESO ATTO che è intervenuta l'intesa di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 8/2015 tra la Regione Puglia ed i rappresentanti del Parchi come presenti all'incontro del 05/10/2017;

ESSENDO stata espletata l'istruttoria del presente provvedimento dall'A.P. "Servizi al Territorio" con parere favorevole, si propone al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari di approvare quanto innanzi riportato che qui di seguito si intende come integralmente trascritto.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

AP "Servizi al Territorio"
Dott. Nicola Tedone'

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta formulata dall' A.P. "Servizi al Territorio" della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07, esecutiva; Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;

DETERMINA

di fare proprie le proposte dell'A.P. "Servizi al Territorio", riportate in narrativa, che qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;

di approvare l'intesa come intervenuta nell'incontro del 05/10/2017 tra i rappresentanti dei Parchi nazionali e regionali e la struttura assessorile della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

di determinare il numero di permessi di ricerca e raccolta di tartufi rilasciabili nelle aree naturali protette dagli Enti Parco e dai parchi naturali regionali, in applicazione della L.R. n. 8/2015 art. 4, nel periodo dal **30 ottobre 2017 al 30 settembre 2018**, nel seguente numero:

- 1) Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia permessi **n. 70**;
- 2) Ente Parco Nazionale del Gargano permessi **n. 50**;
- 3) Parchi naturali regionali permessi rilasciabili **n. 30**.

Si specifica che i parchi naturali regionali dovranno individuare, di comune intesa, in riferimento alle peculiarità dei propri territori, il numero di permessi rilasciabili da ognuno, sempre nell'ambito dei trenta in totale rilasciabili e comunicare il numero attribuito, ad ognuno, alla Regione Puglia — Assessorato alle Risorse Agroalimentari — Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale — Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

di disporre che per richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nei territori

degli Enti parco e dei parchi naturali regionali, per il periodo dal 30 ottobre 2017 al 30 settembre 2018, i richiedenti devono:

- a) presentare apposita istanza in bollo indirizzata al legale rappresentante del Parco secondo le modalità e lo schema come proposto dal Parco medesimo;
- b) allegare, all'istanza, apposita marca da bollo da applicare sull'autorizzazione da rilasciare;
- c) essere in possesso del tesserino di raccolta conseguito a seguito di esami con esito positivo, rilasciato ai sensi della L.R. n. 8/2015;

di disporre che le autorizzazioni alla ricerca e raccolta nelle aree naturali protette siano redatte secondo un medesimo schema come di seguito riportato:

Bollo

PARCO NAZIONALE/NATURALE REGIONALE
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DI TARTUFI
rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2015

VISTA la L.R. 23 marzo 2015 n. 8 art 4;

VISTA la determinazione dirigenziale n. del, esecutiva, del Servizio Alimentazione della Regione Puglia avente od oggetto: "legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109 — Applicazione art. 4. Raccolta in aree naturali protette";

VISTA l'istanza completa presentata in data dal Sig. nato a il e residente a in via n. con la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi in aree naturali protette;

CONSIDERATO che in applicazione della predetta L.R. n. 8/2015 e della determinazione dirigenziale n. del, esecutiva, è possibile concedere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio di questo parco per il periodo dal al

CONSIDERATO che tale autorizzazione ha validità dal al ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art. 15 della predetta L.R. n. 8/2015;

AUTORIZZA

il sig. nato a il e residente a in via n. alla ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nell'ambito amministrativo di questo Parco per il periodo dal al

La ricerca e raccolta è consentita per le specie di tartufo elencate al comma 1 dell'articolo 2 della L. R. n. 8/2015 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'art. 15 della predetta legge regionale e deve avvenire secondo le modalità come stabilite dalla medesima legge regionale.

La presente autorizzazione ha carattere strettamente personale e deve essere esibita insieme al tesserino di raccolta in fase di controllo da parte di funzionari degli Enti a ciò preposti.

Data

Timbro e Firma

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed all'URP.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate, vistate e timbrate in ogni pagina, è stato redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale;

Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Copia alla Sezione proponente.

Non viene inviata copia al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione — Sezione Bilancio e Ragioneria - per insussistenza di adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luigi TROTTA